8/9-Sentenza Cassazione: medico colpevole se ritarda

ROMA • Anche il ritardo del medico di guardia, avvisato con urgenza dal 118 per le condizioni di salute di un paziente, rischia di trasformarsi in un reato. Il rifiuto di compiere un atto d'ufficio, punito dal Codice penale, può ricorrere anche in questo caso: il medico in servizio di guardia è infatti tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli vengono richiesti. E se è vero che non si può negare al dottore il compito di valutare la necessità di visitare il paziente, sulla base del quadro clinico che gli viene indicato, è anche vero che questa discrezionalità può essere sindacata dai magistrati chiamati, dal canto loro, a esaminare le prove che vengono portate fino in giudizio.
Così la Cassazione, VI sezione penale, sentenza n.
33018, ha confermato la condanna pronunciata in appello contro un medico di guardia, colpevole proprio del delitto disciplinato dall'articolo 328, comma 1, del Codice penale.